

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 25 novembre 2019

**D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2479**  
**Approvazione del programma regionale per incentivare le piccole e medie imprese a realizzare le diagnosi energetiche o ad aderire alla norma ISO 50001 ed approvazione della convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento della relativa misura di sostegno**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede:

- che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia, come definite in attuazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, debbano eseguire le diagnosi energetiche e dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici annualmente un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese non incluse nell'obbligo di cui sopra, di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;

Visti il Programma Energetico Ambientale regionale (PEAR), approvato con d.g.r. n. 3706 del 12 giugno 2015, e il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), approvato con d.g.r. n. 593 del 6 settembre 2013;

Richiamato:

- il Programma regionale approvato con dgr 4256 del 30 ottobre 2015 e presentato al Ministero dello Sviluppo Economico per partecipare al cofinanziamento previsto con l'Avviso pubblico ministeriale del 12 maggio 2015, nonché la convenzione con il suddetto Ministero, approvata con dgr 5200 del 23 maggio 2016 per l'attuazione del Programma medesimo;
- la prima misura di attuazione del suddetto Programma, approvata con decreto dirigenziale n. 8675 dell'8 settembre 2016 e chiusa il 30 settembre 2019;

Dato atto che:

- con decreto dell'8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001;
- con il suddetto Avviso sono stati modificati i seguenti criteri contenuti negli Avvisi del 2015 e del 2016:
  - il tetto massimo delle spese ammissibili è stato alzato da € 5.000 a € 8.000 per la diagnosi e da 10.000 a 16.000 per l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma a ISO 50001;
  - il cofinanziamento ministeriale destinato alle imprese è stato alzato dal 25% al 35% delle spese ammissibili, consentendo alle Regioni di ridurre la quota di loro competenza;

Vista:

- la nota con cui Regione Lombardia in data 30 novembre 2017, prot.T1.2017.0068715, ha trasmesso al Ministero la propria proposta di programma per partecipare al cofinanziamento di cui sopra;
- la nota del 2 aprile 2019 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che, con decreto inter-direttoriale del 23 novembre 2018, sono stati approvati i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest'ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;

Considerato che il decreto inter-direttoriale del 23 novembre 2018 evidenzia la necessità che:

- le Regioni si uniformino al parere espresso dall'Autorità della Concorrenza e del Mercato con segnalazione pubblicata sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo 2018, secondo cui l'obbligo di riservare a soggetti certificati da organismi accreditati la conduzione delle diagnosi energetiche non obbligatorie, in quanto relative ad imprese non incluse in tale obbligo dall'art. 8 del d.lgs. 101/2014, costituisce un requisito non necessario che ha l'effetto di limitare la possibilità di lavoro per molte imprese;

- la convenzione, da stipulare con le Regioni destinatarie del cofinanziamento, definisca in modo dettagliato le condizioni che dovranno essere rispettate per l'attuazione delle misure di incentivazione;

Considerato altresì:

- che con nota del 24 settembre 2019, protocollo T1.2019.0030700, la Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico la proposta di convenzione, con allegato il Programma regionale aggiornato;
- che la proposta di convenzione di cui sopra è stata elaborata sulla base dello schema predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2015 per l'erogazione alle Regioni del cofinanziamento relativo al Primo avviso pubblico attuativo dell'art. 8 del d.lgs. 102/2014;
- che con nota in via breve del 30 ottobre 2019, gli uffici ministeriali hanno trasmesso lo schema di convenzione definitivo, allegato alla presente deliberazione;

Richiamata la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5.1 (cumulo) e 6 (controllo);

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di demandare gli adempimenti di cui al citato d.m. 115/2017 al dirigente dell'UO Clima e Qualità dell'Aria;

Considerato che la concessione delle agevolazioni finanziarie previste nella presente convenzione non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Considerato che le agevolazioni non saranno erogate:

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento UE e all'art. 4 dello schema di convenzione allegato;
- informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dal-

la Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589;

- attestati di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- che l'erogazione di cui sopra verrà disposta a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria compiuta dall'U.O. Clima e Qualità dell'Aria;

Acquisito in data 12 novembre 2019 il parere espresso dal Comitato di valutazione Aiuti di Stato;

Dato atto che con d.g.r. 2341 del 30 ottobre 2019 è stata approvata la proposta del progetto di legge «Bilancio di previsione 2020-2022» e del documento tecnico di accompagnamento, che include ai capitoli 13257 e 14535 del bilancio 2020 e 2021 le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste nel Programma allegato;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento:

- contribuisce all'attuazione del Programma energetico ambientale regionale, approvato con d.g.r. 3706 del 12 giugno 2015, nonché del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, come aggiornato con d.g.r. 449 del 2 agosto 2018;
- rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER.1701.226;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione e l'annesso Programma regionale per incentivare le piccole e medie imprese a realizzare le diagnosi energetiche o ad aderire alla norma ISO 50001, entrambi allegati al presente provvedimento;

A voti unanimi, palesemente espressi;

#### DELIBERA

1. di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente atto, il Programma regionale per incentivare le piccole e medie imprese a realizzare le diagnosi energetiche o ad aderire alla norma ISO 50001 e, contestualmente, lo schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico in cui sono definite le modalità di attuazione del programma medesimo e di erogazione del cofinanziamento ministeriale;

2. di demandare la sottoscrizione della convenzione di cui sopra al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima;

3. di dare atto che il Programma di cui al punto 1 aggiorna, sostituendolo, il Programma regionale approvato con d.g.r. 4256 del 30 ottobre 2015;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.238.750,00 verrà imputata come segue:

- € 1.567.125 (finanziata dallo Stato) al cap. 13257 del bilancio, ripartendola in eguale misura tra gli esercizi 2020 e 2021;
- € 671.625,00 (finanziata da Regione Lombardia) al cap. 14535 del bilancio, ripartendola in eguale misura tra gli esercizi 2020 e 2021;

5. di dare atto che il Dirigente dell'U.O. Clima e Qualità dell'Aria provvederà all'emanazione delle misure di incentivazione di cui al punto 1 in conformità al parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui in premessa e a seguito dell'approvazione della legge di Bilancio 2020-2020 da parte del Consiglio regionale, con conferma dell'allocatione delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi sui capitoli 13257 e 14535 del bilancio 2020 e 2021;

6. di attuare la presente misura nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo);

7. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

**Programma per incentivare la realizzazione della diagnosi energetica o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla ISO 50001 da parte delle Piccole Medie Imprese;**

**Emanazione del bando:** entro 60 giorni dalla stipula della convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Lombardia

**Stanziamiento complessivo:** € 2.238.750,00 (di cui € € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia)

**Percentuale di contributo da riconoscere alle PMI:** 50% delle spese ammissibili, di cui il 35% finanziato dallo Stato e il 15% finanziato dalla Regione.

**Spese ammissibili:**

Per diagnosi energetica:

- a) Costo per redazione della diagnosi energetica in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 del d.lgs 102/14, comprensivo del costo per l'eventuale installazione di software o altri dispositivi per la misurazione analitica e dinamica dei consumi energetici;

Per l'adozione di un sistema di gestione conforme alla ISO 50001:

- a) Costo della certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;
- b) Costo per prestazioni di consulenza, con incluso:
  - eventuale supporto successivo all'acquisizione del certificato di conformità (compatibilmente con il termine massimo previsto per la rendicontazione), al fine di facilitare il mantenimento a regime delle modalità di gestione del fabbisogno energetico;
  - eventuale costo per la formazione al personale;
  - eventuale costo per l'acquisto di software e di altri dispositivi per la raccolta, la misurazione e l'analisi dei dati, allo scopo di monitorare e migliorare l'efficienza energetica.

**Contributi**

per la diagnosi energetica: 50% dei costi ammissibili, al netto dell'iva, fino al contributo massimo di € 8.000,00, di cui € 5.600,00 finanziati dallo Stato e 2.400,00 finanziati da Regione Lombardia;

Per l'adozione di un sistema di gestione conforme alla ISO 50001: 50% dei costi ammissibili, al netto dell'iva, fino al contributo massimo di € 16.000,00, di cui 11.200,00 finanziati dallo Stato e € 4.800 finanziati dalla Regione.

**Ulteriori condizioni che dovranno essere recepite nel bando:** quanto previsto all'art.3 dell'Avviso ministeriale del 7.11.2017 " Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie

imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.”

### **Campagna di informazione e sensibilizzazione**

**Modalità:**

- a)** accordo con associazioni di categoria per la realizzazione di seminari informativi in ogni città capoluogo, con interventi da parte del personale di Regione Lombardia o di enti del sistema regionale allargato;
- b)** diffusione di materiale informativo (casi di successo, opportunità di finanziamento, ecc.).

**Costi:** solo interni



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**Convenzione per l'attuazione del programma di cui all'Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale dell'8.11.2017)**

**TRA**

**il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica** (di seguito denominato "MiSE-DGAECE" o "Ministero"), con sede in Roma, via Molise n. 2 (Codice Fiscale 80230390587), rappresentato dal Direttore Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la suindicata sede;

**E**

**la Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima** (di seguito denominata "Regione Lombardia"), con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1 (Codice Fiscale 80050050154), rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima, dott. Mario Nova, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

(di seguito il MiSE-DGAECE e la Regione Lombardia, collettivamente, le “Parti” e singolarmente la “Parte”);

**PREMESSO CHE:**

- l’articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, prevede che gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI al fine di coprire i costi di un audit energetico e i costi dell’attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati;

- l’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblichi un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001;

- l’articolo 8, comma 10 del medesimo decreto dispone altresì che all’attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite

massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente;

**VISTO:**

- il decreto adottato dal MISE- DGAECE di concerto con il MATTM-DGCLC l'8 novembre 2017 recante "*Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*" (di seguito, Avviso), che definisce le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione del cofinanziamento e le successive attività di gestione e controllo;
- in particolare, l'articolo 5 comma 2 del medesimo Avviso, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, valuta i programmi presentati in base ai criteri di cui all'Avviso medesimo e, laddove non sussistano motivi ostativi, stipula apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all'attuazione del programma stesso e informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la domanda di cofinanziamento presentata al MISE- DGAECE dalla

	Regione Lombardia in data 30/11/2017 (Protocollo T1.2017.0068715, prot.	
	MISE n. 28122 del 30/11/2017), con riferimento ai programmi regionali	
	finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il decreto adottato dal MISE-DGAECE di concerto con il MATTM-DGCLE il 23 novembre 2018 recante l'elenco dei programmi regionali ammessi a cofinanziamento e i corrispondenti importi cofinanziati;</li> </ul>	
	<b>CONSIDERATO CHE:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il cofinanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al finanziamento di cui all'Avviso e che la quota massima finanziabile da parte dello Stato non può superare il 70% del costo complessivo previsto per la realizzazione del programma regionale, entro i massimali e secondo la ripartizione definita dal predetto Avviso;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le risultanze dell'istruttoria svolta dal MISE-DGAECE con il supporto tecnico fornito da ENEA, nell'ambito delle attività da essa condotte per l'attuazione dell'Avviso, di cui alla nota istruttoria del 20 dicembre 2017;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• che, in base all'esito della suddetta istruttoria, espletata sulla base di tutta la documentazione fornita, e alle ulteriori precisazioni a cui il decreto 23 novembre 2018 del MISE-DGAECE, di concerto con il MATTM-DGCLE, ha subordinato la stipula della presente convenzione, non risultano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Regione Lombardia in data 30.11.2017, come definite nel Programma di cui all'Allegato tecnico-economico (All. 1), che tiene conto delle precisazioni intervenute ed, in particolare, di quanto indicato nel decreto 23 novembre 2018 del MISE-DGAECE di concerto con il MATTM-DGCLE;</li> </ul>	



	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>Art. 1</b>	
	<b>(Premesse e Allegati)</b>	
	Le premesse ed il Programma di cui all'Allegato tecnico-economico (All. 1) formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; ogni riferimento alla Convenzione dovrà essere inteso come automaticamente esteso anche a detto allegato.	
	<b>Art. 2</b>	
	<b>(Oggetto)</b>	
	La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il MISE-DGAECE, quale soggetto cofinanziante, e la Regione Lombardia. La stessa stabilisce i rispettivi obblighi e regola le modalità di erogazione delle risorse connesse alla realizzazione del Programma di cui all'Allegato tecnico-economico (All. 1).	
	<b>Art. 3</b>	
	<b>(Data di avvio e durata del programma)</b>	
	3.1 La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della stipula con efficacia subordinata alla registrazione della stessa presso la Corte dei Conti.	
	3.2 La durata potrà essere prorogata per un periodo di 12 (dodici) mesi, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.	

**Art. 4****(Condizioni di ammissibilità al programma)**

4.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 lettera a) dell'Avviso, i finanziamenti sono concessi dalla Regione Lombardia alle PMI operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c) del medesimo articolo, con le precisioni contenute nel Programma di cui all'Allegato tecnico-economico (All. 1). Tutti i finanziamenti devono essere concessi ed erogati nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato. Gli stessi finanziamenti devono essere erogati a seguito dell'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico o a seguito dell'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001. Gli interventi di efficientamento energetico devono essere inclusi tra quelli suggeriti dalla diagnosi e devono assicurare un miglioramento dell'indice di prestazione energetica dell'impresa (inteso come rapporto tra le prestazioni, i servizi, i beni o l'energia prodotta, e l'immissione di energia primaria) non inferiore al 2% rispetto alla media degli ultimi 2 anni.

4.2 Possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalla Regione Lombardia le PMI che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- i. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
- ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

	iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;	
	iv. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;	
	v. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.	
	4.3 Sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di IVA, sostenute dalle PMI per una delle seguenti finalità:	
	a) la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; la conformità ai criteri di cui al menzionato Allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4);	
	b) per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. Ogni PMI può beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l'adesione alla norma ISO 50001 per ciascuno dei propri siti aziendali, purché localizzati nella stessa Regione Lombardia.	
	4.4 Il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo,	

	indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.	
	4.5 La Regione Lombardia, nel bando di cui all'art. 4.1, prescrive quanto segue:	
	i) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, fermo restando quanto previsto all'articolo 4.1 della presente Convenzione, inviano alla Regione Lombardia il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico di cui all'art.4.1 terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica; sono ammissibili anche gli interventi che implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti strumentali, purché sia documentato il miglioramento conseguito rispetto all'indice di prestazione energetica di cui al medesimo art. 4.1;	
	ii) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, inviano alla Regione Lombardia la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001.	
	iii) le imprese beneficiarie, ai fini del monitoraggio e dell'incremento della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5 del d.lgs. n. 102/2014, sono tenute a compilare, e a trasmettere alla Regione Lombardia, unitamente alla	

diagnosi, per l'erogazione del contributo, il modulo predisposto dall'ENEA, in collaborazione con le Regioni, reperibile all'indirizzo <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche>.

### **Art. 5**

#### **(Cofinanziamento e modalità di erogazione del contributo)**

5.1 Facendo riferimento ai costi indicati nel Programma di cui all'Allegato tecnico-economico (All. 1), il cofinanziamento da parte del MISE-DGAECE per la realizzazione del Programma oggetto della presente Convenzione è stabilito nella misura massima del 70% del costo complessivo previsto nel Programma di cui all'allegato medesimo e comunque fino all'importo massimo di euro 1.567.125.

5.2 Il cofinanziamento di cui all'art. 5.1 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) la prima quota, alla presentazione della richiesta di accredito, a titolo di anticipo, per un importo di euro 391.781,25, pari al 25 % (venticinque per cento) dell'ammontare complessivo del cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 1, a seguito della pubblicazione, ad opera della Regione Lombardia, del bando contenente i requisiti di cui all'articolo 4 della presente convenzione.
- b) il saldo, fino all'ammontare complessivo del cofinanziamento di cui all'art. 5.1 spettante alla Regione Lombardia, decurtato dell'importo versato a titolo di anticipo di cui alla precedente lettera a), sarà erogata alla presentazione:
  - i) della richiesta di accredito;

	ii)	della documentazione attestante sia lo “Stato di Avanzamento Lavori”, sia l’effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dalla diagnosi che possa assicurare un miglioramento dell’indice di prestazione energetica dell’impresa (inteso come rapporto tra le prestazioni, i servizi, i beni o l’energia prodotta, e l’immissione di energia primaria) non inferiore al 2% rispetto alla media degli ultimi 2 anni o la documentazione comprovante l’ottenimento della conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001;
	iii)	della diagnosi energetica o della certificazione di conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001;
	iv)	della rendicontazione relativa alle spese per la realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli di cui all’art. 4.1 o per l’ottenimento di conformità del sistema di gestione dell’energia ISO 50001;
	v)	del modulo predisposto da ENEA;
	vi)	dell’elenco delle imprese beneficiarie;
	vii)	per ciascuna impresa beneficiaria, del costo sostenuto per la realizzazione delle diagnosi energetiche e/o certificazioni ISO 50001.
	5.3 Le modalità e i tempi di erogazione del cofinanziamento concesso dal Ministero dello sviluppo economico è subordinato al rispetto dei criteri di cui all’articolo 5, comma 4 dell’Avviso.	

5.4 La Regione Lombardia si impegna a trasmettere al MISE-DGAECE il costo sostenuto da ciascuna impresa beneficiaria per gli interventi di efficientamento realizzati e per quelli realizzabili, unitamente ai tempi di ritorno dei relativi investimenti e alla stima dei risparmi energetici conseguibili.

5.5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 dell'Avviso, le informazioni elencate all'art 5.2, saranno trasmesse dal MISE-DGAECE al MATTM-DGCLE.

5.6 In tutti i casi in cui la realizzazione del programma oggetto della presente Convenzione subisca una diminuzione della spesa complessivamente prevista, l'importo del cofinanziamento di cui all'art. 5.1 sarà ridotto in proporzione.

#### **Art. 6**

##### **(Verifiche)**

6.1 La Regione Lombardia è obbligata a fornire tutti i dati e tutte le informazioni, relativi alle attività di cui al precedente art. 5, che il MISE-DGAECE riterrà di acquisire durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

6.2 Qualora intervengano revoche dei finanziamenti erogati alle imprese beneficiarie successivamente alla data di erogazione della quota di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), la Regione Lombardia provvede al recupero dell'intero ammontare versato all'impresa, successivamente riversando al MISE-DGAECE la quota di spettanza statale.

**Art. 7****(Revoca del cofinanziamento)**

7.1 Il MISE-DGAECE avrà facoltà di revocare interamente o la quota parte del cofinanziamento concesso laddove la Regione Lombardia non rispetti le disposizioni di cui alla presente convenzione.

7.2 Resta ferma la facoltà, da parte del MISE-DGAECE, di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al progetto cofinanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste, il Ministero si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento concesso.

**Art. 8****(Risoluzione)**

8.1 Fermo restando quanto previsto dalle altre clausole della presente Convenzione, la medesima Convenzione potrà essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. A tale ultimo proposito, le Parti si obbligano ad informarsi reciprocamente dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione che non consentano il regolare adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e si obbligano, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.



8.2 Le Parti hanno il diritto di risolvere la presente Convenzione qualora l'altra Parte si rendesse colpevole di negligenza grave quale, a titolo semplificativo, ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione della Convenzione. In tale ipotesi, e sempre che l'altra Parte non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni, la Convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. con le conseguenze previste dalla legge.

#### **Art. 9**

##### **(Referenti di Convenzione - Comunicazioni)**

9.1 Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della presente Convenzione sono: per il MISE-DGAECE, \_\_\_\_\_, Dirigente responsabile della Divisione X (DGAECE - Div. X), e, per la Regione Lombardia, l'ing. Gian Luca Gurrieri, dirigente dell'U.O. Clima e Qualità dell'Aria, della Direzione Generale Ambiente e Clima.

9.2 Fatti salvi i casi in cui le clausole della presente Convenzione richiedano espressamente la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dai successivi paragrafi del presente articolo, qualsivoglia comunicazione tra le Parti riguardante l'espletamento della presente Convenzione:

(i) dovrà essere effettuata per iscritto, anche a mezzo di e-mail, da cui risultino il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione;

(ii) se destinata: (a) al MISE-DGAECE, dovrà essere indirizzata a \_\_\_\_\_ - DGAECE - Divisione X, Via Molise 2, 00187 Roma, e-mail \_\_\_\_\_;

(b) alla Regione Lombardia, dovrà essere indirizzata all'ing. Gian Luca

Gurrieri, dell'U.O. Clima e Qualità dell'Aria, della Direzione Generale Ambiente e Clima, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, e-mail: gian\_luca\_gurrieri@regione.lombardia.it.

9.3 Laddove le Parti intendano conferire data certa ad una comunicazione, nonché nei casi in cui le clausole della presente Convenzione richiedono espressamente la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), le relative comunicazioni, a pena di inefficacia, dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: (i) quanto al MiSE-DGAECE, all'indirizzo \_\_\_\_\_; e, (ii) quanto alla Regione Lombardia, all'indirizzo ambiente@pec.regione.lombardia.it.

9.4 E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra Parte qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

#### **Art. 10**

##### **(Modifiche della Convenzione)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

#### **Art. 11**

##### **(Rinvio al Codice Civile)**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile, in particolare per la disciplina e le modalità di risoluzione.

**Art. 12****(Foro competente)**

12.1 Le Parti si impegnano a risolvere qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione in via amichevole.

12.2 Qualora non fosse possibile risolvere le controversie secondo quanto indicato nel precedente comma sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, rinunciando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Roma,

Per il MiSE-DGAECE

Per la Regione Lombardia

(\_\_\_\_\_)

(Ing. Mario Nova)